

Statuto del Consiglio Locale dei Giovani di Parma

Titolo I - Costituzione, finalità e principi generali

Art. 1 – Disposizioni Generali

1.1 Il Consiglio Locale dei Giovani, di seguito denominato CLG, è istituito ai sensi dell'art. 36 e ss del Codice Civile, ispirandosi al dettato normativo della L. 145/2018, art. 1 c. 473 istituyente il Consiglio Nazionale dei Giovani, ovvero alla L. R. n°15/2018 dell'Emilia-Romagna.

1.2 Il CLG è una associazione di diritto privato.

1.3 La sede legale del CLG è situata in Parma.

1.4 Il Consiglio può, ove ne ricorra la necessità, istituire propri uffici anche in altre località del territorio parmense e/o regionale.

Art. 2 – Scopi e Finalità

2.1 Lo scopo del CLG è far riconoscere, promuovere e difendere i diritti e gli interessi delle/dei giovani, sviluppando politiche e ricerche, organizzando attività, studi, dibattiti, seminari, riunioni, pubblicazioni, informazioni e sostenendo in varie forme campagne e azioni di sensibilizzazione.

2.2 Il CLG si propone di essere una piattaforma condivisa di valori e responsabilità, promuovendo la più ampia adesione al percorso di partecipazione giovanile nella Città di Parma. I suoi membri si impegnano a rendere effettiva una partecipazione autentica e capace di riflettere la pluralità delle esperienze giovanili della città. Tale obiettivo nasce in linea con il Dossier di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, titolo conferito dallo European Youth Forum, che ne costituisce parte programmatica, con la convinzione che le/i giovani non siano semplicemente destinatari delle politiche pubbliche, ma che debbano essere al centro della trasformazione sociale e culturale della città.

2.3 A tal fine, il CLG promuove azioni volte a favorire il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni, creando spazi di confronto e garantendo un impatto concreto nella vita quotidiana della città. Il percorso intrapreso è orientato a ridurre il divario generazionale, migliorare la partecipazione civica e assicurare che le voci giovanili siano sempre ascoltate e rispettate.

2.4 Il CLG si impegna a intervenire attivamente, nelle misure consentite dall'autorità pubblica, nel processo di valutazione dell'impatto generazionale delle politiche locali, utilizzando lo strumento dello Youth Test per promuovere l'equità intergenerazionale.

Art. 3 – Principi Fondamentali

3.1 Il CLG si impegna a rispettare i valori del Manifesto per Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, sottoscritto dalle organizzazioni giovanili formali e non formali, fondatrici di questo organo, che costituiscono la base dell'impegno e delle azioni che si intendono sviluppare.

3.2 I valori che il CLG incarna sono descritti di seguito.

- a) **Centralità dei giovani:** assicurare alle giovani generazioni un ruolo centrale nel processo decisionale, garantendo spazi di partecipazione diretta per esprimere le proprie opinioni e concorrere alla determinazione delle politiche locali.
- b) **Rompere gli stereotipi:** promuovere una narrazione che superi la visione passiva dei giovani, riconoscendone il valore e le potenzialità.
- c) **Generare un impatto duraturo:** sviluppare azioni orientate alla creazione di risultati tangibili e duraturi nel tempo, contribuendo a una Parma più dinamica, inclusiva e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.
- d) **Ridurre il divario generazionale:** promuovere attivamente il dialogo e la collaborazione tra generazioni diverse, favorendo l'abbattimento delle barriere che ostacolano la comunicazione e la comprensione reciproca.
- e) **Cittadinanza consapevole:** incentivare il coinvolgimento dei giovani nella vita civica e politica della città, promuovendo la consapevolezza dei propri diritti e doveri e sostenendo l'impegno attivo nella Comunità.
- f) **Radici nei valori costituzionali:** ogni iniziativa sarà declinata alla luce dei principi costituzionali, in particolare alla difesa della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, impegnandosi a contrastare ogni forma di discriminazione e deriva antidemocratica.
- g) **Prospettiva europea:** promuovere un'Europa inclusiva, democratica e rispettosa dei diritti umani, costruendo ponti tra le diverse culture e favorendo il dialogo tra i giovani di tutta Europa.

Titolo II – Soci e modalità di adesione

Art. 4 – Categorie e requisiti dei soci Soci Ordinari (individuali)

4.1 Possono diventare Soci Ordinari del CLG Parma tutte le persone fisiche che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti e che siano residenti, domiciliati o comunque attivi nella Provincia e nel Comune di Parma.

Soci Collettivi (associazioni e gruppi)

4.2 Possono diventare Soci Collettivi associazioni, comitati o gruppi informali attivi sul territorio della Provincia e del Comune di Parma che rispondano ad almeno uno dei punti sotto elencati:

- a) avere nello Statuto la chiara dicitura di "organizzazione giovanile" (o altra espressione equivalente) con l'obbligo di età in ingresso dei soci fino a 35 anni;
- b) avere una chiara vocazione giovanile, con almeno il 70% dei soci e iscritti di età inferiore ai 35 anni;
- c) essere una organizzazione con al proprio interno una consulta e/o gruppo giovanile chiaramente riconoscibile da statuto, regolamento dedicato e/o altri documenti che ne attestino la gestione e la rappresentatività totalmente giovanile;
- d) Almeno il 51% del direttivo deve essere composto da giovani under 35;
- e) essere un'organizzazione nazionale con sede territoriale nella provincia di Parma, già riconosciuta dal Consiglio Nazionale dei Giovani;
- f) essere un gruppo informale costituito da un minimo di cinque componenti, i cui componenti complessivamente siano di età compresa tra i sedici e i trentacinque anni, che abbia sottoscritto e/o pubblicamente condiviso un documento che ne attesti l'esistenza e l'operatività.

Altre modalità di adesione

4.4 Per un'organizzazione territoriale di impatto e vocazione giovanile che non risponda ai requisiti precedenti si lascia motivata valutazione e approvazione da parte dell'Assemblea Generale al fine di garantire inclusività per realtà giovanili strutturate diversamente.

Soci Osservatori e Soci Candidati

4.5 Le/i socie/i candidate/i, al momento della presentazione della richiesta di adesione, devono soddisfare i medesimi requisiti specifici richiesti per i soci collettivi e individuali. Dopo aver mantenuto il proprio status per 3 mesi, possono fare esplicita richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede a relazionare all'Assemblea Generale sul rispetto dei requisiti di cui al presente Statuto prima del voto di delibera per il passaggio a Socio individuale e/o collettivo.

4.6 Le/i socie/i osservatrici/tori devono soddisfare i seguenti criteri specifici:

- a) essere organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro;
- b) avere scopi e finalità compatibili con quelle del CLG;
- c) aver svolto delle attività di particolare interesse per il CLG tali da reputarne un valore aggiunto la presenza come membro osservatore (es. università, centri di ricerca, organizzazioni nazionali ed europee che non rispondono ai requisiti necessari per aderire alla piattaforma et similia).

4.7 Tutti coloro che presentano domanda come Socio Osservatore possono partecipare senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 5 – Procedura e condizioni di adesione

5.1 Per le/i socie/i Individuali l'adesione avviene attraverso la presentazione di una domanda scritta, accompagnata da una lettera di presentazione e da una dichiarazione di non conflitto d'interessi, come da Regolamento.

5.2 Per i soci collettivi e osservatori l'adesione avviene tramite domanda scritta, invio di copia dello statuto, atto costitutivo, verbale ufficiale della composizione del direttivo e certificazione dei punti di cui all'art. 2 e 3, così come descritto tramite Regolamento.

5.3 Tutti coloro che presentano richiesta diventano inizialmente "candidati", senza diritto di voto.

5.4 Il Consiglio Direttivo esamina e istruisce le domande di adesione dei nuovi membri di cui ai commi 1 e 2, in ottemperanza all'art. 2 e 3 dello Statuto stesso. Il Consiglio Direttivo relaziona all'Assemblea Generale sull'esito dell'istruttoria entro e non oltre 30 giorni, e comunque prima della successiva Assemblea Generale, esprimendo un parere motivato non vincolante. È l'Assemblea Generale che delibera, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, in merito alle domande di iscrizione se soddisfano o meno i requisiti richiesti dalle norme statutarie.

5.5 Tutti i soci ordinari e collettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale.

5.6 La quota associativa è fissa, stabilita annualmente dall'Assemblea Generale, attraverso le modalità previste dal regolamento.

5.7 I soci osservatori non sono tenuti al versamento di una quota annuale ma possono contribuire volontariamente al versamento, secondo modalità previste dal regolamento.

Art. 6 – Diritti e doveri

6.1 I soci ordinari, collettivi e osservatori hanno diritto di partecipare alle attività e presentare proposte.

6.2 La partecipazione all'elettorato attivo e passivo è garantita a tutti i soci ordinari e collettivi regolarmente iscritti, mentre i soci candidati e osservatori non hanno diritto di voto e non godono dell'elettorato passivo.

6.3 La ponderazione del voto tra soci ordinari e soci collettivi verrà definita nel Regolamento dall'Assemblea Generale, per assicurare equilibrio tra rappresentanza individuale e associativa.

6.4 L'Assemblea Generale può stabilire annualmente un limite massimo al numero di cittadini soci ordinari, per garantire una gestione equilibrata e sostenibile delle attività associative.

Art. 7 - Ponderazione del voto

7.1 Le deliberazioni sono adottate attraverso il voto ponderato, calcolato tenendo conto del peso assegnato ai voti espressi da individui e ai voti espressi da organizzazioni.

7.2 Il peso complessivo del voto è distribuito sulla base di scaglioni definiti nel Regolamento.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

8.1 Un membro componente del CLG perde immediatamente, con delibera dell'Assemblea Generale, il proprio status, salvo non sia espressamente previsto diversamente nel presente Statuto, nei seguenti casi:

- a) scioglimento o messa in liquidazione della propria organizzazione;
- b) definitiva cessazione dell'attività;
- c) rinuncia all'adesione dopo l'avvenuta comunicazione al CLG mediante atto scritto;
- d) perdita dei requisiti di cui al presente Statuto;
- e) atti gravi che ledono l'immagine del CLG, ovvero non in linea con le finalità dello Statuto e del Manifesto.

8.2 Il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione dal diritto di elettorato attivo e passivo.

8.3 È compito dell'Assemblea Generale provvedere alla revisione dello status di un membro qualora ve ne fosse motivata necessità, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo o del 50% delle organizzazioni ed enti che godono dello status di membro effettivo, rimandando l'istruzione della pratica al Consiglio Direttivo.

8.4 La perdita della qualifica di socio ordinario, collettivo o osservatore è deliberata

dall'Assemblea Generale nella prima riunione utile, salvo nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Titolo III – Struttura organizzativa

Art. 9 – Organi

9.1 Gli organi del CLG Parma sono:

- a) Assemblea Generale
- b) Il Presidente
- c) Consiglio Direttivo
- d) Commissioni Tematiche
- e) Collegio dei Garanti
- f) Collegio dei Revisori

Tutti gli organi hanno limite di due mandati con possibilità di ricandidarsi in ruoli differenti rispetto a quelli uscenti.

Art. 10 – Assemblea Generale

10.1 È l'organo sovrano del CLG, formato da tutti i soci ordinari, collettivi, osservatori e candidati. Elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Garanti, il Collegio dei Revisori ed approva il bilancio e decide sulle principali questioni associative.

10.2 L'Assemblea Generale è il più alto organo decisionale del CLG ed è composta da rappresentanti delegate/i di tutte le organizzazioni giovanili membri e dagli individui aderenti.

10.3 L'Assemblea Generale rappresenta tutti i membri e ha i più ampi poteri di assumere, eseguire e ratificare tutte le decisioni prese nell'interesse del CLG.

10.4 Le decisioni prese sono assunte dai soci ordinari e collettivi dell'Assemblea Generale e sono vincolanti per tutti i membri.

10.5 L'Assemblea Generale ha, tra l'altro, le seguenti funzioni e compiti:

- a) adottare gli orientamenti politici e il piano di lavoro annuale del CLG;
- b) accettare nuovi membri;
- c) fissare la quota associativa;
- d) votare per l'accettazione o esclusione dei membri secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti interni;
- e) adottare regolamenti interni e di funzionamento di ogni organo;
- f) adottare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esercizio, ed il bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di esercizio;
- g) modificare e/o integrare il presente Statuto;
- h) sciogliere l'organizzazione.

10.6 L'Assemblea Generale elegge il Collegio dei Garanti, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto.

10.7 L'Assemblea Generale elegge ogni tre anni una/un Coordinatore/ice e una/un Vice coordinatore/ice. Essi sono immediatamente rieleggibili e all'atto dell'elezione non devono

aver compiuto più di 35 anni di età.

10.8 Nel caso in cui sia chiamata a deliberare sull'elezione delle cariche previste dal presente Statuto, sulle priorità programmatiche, sul piano di lavoro annuale o sull'approvazione del bilancio, l'Assemblea Generale è validamente costituita se in prima convocazione sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

10.9 Spetta all'Assemblea Generale la modifica del presente Statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti e l'adozione o la modifica di tutti i regolamenti di funzionamento con maggioranza semplice dei votanti. È richiesta la maggioranza dei 2/3 dei votanti per l'ammissione di membri effettivi, candidati e osservatori, per l'esclusione di organizzazioni aderenti, ovvero per l'accettazione delle iscrizioni proposte. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste mozioni di sfiducia la relativa deliberazione è valida con il voto della maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

10.10 Le eventuali proposte di emendamento allo Statuto devono essere presentate, con la sottoscrizione di almeno il 20% dei membri effettivi, alla/al Coordinatrice/ore che ha l'obbligo di inserirle all'ordine del giorno della prima Assemblea Generale successiva, trasmettendo ai membri contestualmente alla convocazione i relativi atti.

10.11 Il/La Coordinatore/ice, sentito/a il/la Presidente del CLG, convoca almeno 2 volte l'anno l'Assemblea Generale e ne predispone l'ordine del giorno entro 15 giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. I lavori sono diretti dalla/dal Coordinatrice/ore stessa/o, o in caso di sua assenza o vacanza, dal proprio Vice. Compete loro garantire il regolare svolgimento degli stessi secondo le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni.

10.12 Il verbale delle assemblee è redatto a cura della/del Segretaria/o ed è controfirmato dal/dalla Coordinatore/ice e trasmesso entro 30 giorni ai membri dell'Assemblea Generale.

10.13 L'Assemblea Generale può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei membri effettivi che contestualmente ne propongono l'ordine del giorno dei lavori con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti interni.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti, incluso il Presidente, sia tra i soci collettivi che ordinari. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta.

11.2 Il Consiglio Direttivo attua i documenti programmatici e le mozioni illustrate dall'Assemblea Generale e supporta l'attività delle Commissioni tematiche. In particolare:

- a) delibera in ordine all'assunzione del personale, all'emanazione di bandi, all'assegnazione dei fondi e a qualunque altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi del CLG;
- b) propone all'Assemblea Generale l'approvazione dei bilanci, su proposta della/del Tesoriere;
- c) istruisce le domande di adesione di nuovi membri e ne relaziona dettagliatamente all'Assemblea Generale perché questa si esprima sull'adesione di organizzazioni che, pur non soddisfacendo i requisiti richiesti dal presente Statuto, venga considerata di particolare interesse per la promozione delle politiche giovanili su scala locale, nazionale o internazionale;
- d) supervisiona, riferendo eventualmente all'Assemblea Generale, i lavori delle Commissioni tematiche;

- e) propone all'Assemblea Generale l'approvazione del Piano Annuale di lavoro.
- f) Nomina i propri delegati all'interno di organizzazioni di secondo e terzo livello, ovvero in comitati o altri enti di scopo.

11.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente del CLG, che lo presiede, o in caso di sua assenza dalla/dal Vice, o dalla maggioranza dei suoi componenti almeno una volta ogni mese.

11.4 Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri totali la cui durata del mandato è di tre anni a partire dal mese successivo all'espletamento dell'Assemblea in cui sono stati eletti. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti in maniera tale da rappresentare il più possibile al loro interno tutte le componenti giovanili.

11.5 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale.

11.6 All'atto dell'insediamento e su proposta della/del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge la/il Vice e l'Ufficio di Segreteria, composto da Segretario/a e Tesoriere.

11.7 Le/i componenti del Consiglio Direttivo possono operare per deleghe tematiche che devono essere votate dalla maggioranza delle/dei componenti del Consiglio stesso. Inoltre, partecipano, su indicazione della/del Presidente, ciascuno per le rispettive deleghe, alle riunioni delle Commissioni tematiche, relazionando all'Assemblea Generale.

11.8 In caso di decadenza, dimissioni di sua/o componente, o vacanza perpetua della carica, questi viene sostituita/o con il primo dei non eletti/i secondo le indicazioni dei regolamenti interni. Le dimissioni contestuali, o la decadenza, della maggioranza delle/dei componenti del Consiglio Direttivo comportano l'immediata convocazione dell'Assemblea Generale ai fini della rielezione delle cariche sociali.

11.9 Al Consiglio Direttivo è affidata, con le modalità definite da regolamenti interni, la verifica dei requisiti per l'adesione di nuovi membri ovvero la verifica del mantenimento di tali requisiti, in base alla documentazione istruttoria. In tal caso, il Consiglio Direttivo relaziona per iscritto ed esprime un parere non vincolante all'Assemblea Generale, che assume le conseguenti determinazioni.

Art. 12 - Collegio dei Revisori

12.1 Il Collegio dei Revisori controlla la regolare tenuta della contabilità da parte della/del Tesoriere e relaziona all'Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea Generale e da questa può essere revocato con provvedimento motivato.

Art. 13 - Collegio dei Garanti

13.1 Il Collegio dei Garanti dura in carica 3 anni ed è formato da una/un Presidente e da due componenti. Viene eletta/o dall'Assemblea Generale tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza.

13.2 Al Collegio dei Garanti sono rimesse le interpretazioni del presente Statuto e dei regolamenti interni ed è giudice rispetto alle controversie interne al CLG.

13.3 I membri possono, entro 30 giorni dalla relativa adozione, impugnare i deliberati del Consiglio di Presidenza e/o dell'Assemblea Generale, notificando il relativo atto al Collegio dei Garanti, presso la Segreteria del CLG. Le delibere impugate sono temporaneamente sospese nella loro efficacia.

13.4 Il Collegio decide a maggioranza delle/dei componenti, senza formalità di procedure e le sue decisioni sono inappellabili. I pronunciamenti devono avvenire entro 30 giorni da quando viene adito.

13.5 Al fine di garantire la rappresentanza giovanile più ampia e plurale un componente del Collegio dei Garanti è eletto tra i soci individuali e collettivi aderenti al Consiglio Locale dei Giovani tra i propri associati, ovvero in rappresentanza delle organizzazioni fondatrici.

13.6 Al fine di garantire la corretta attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e degli altri organi statutari, il Collegio dei Garanti può disporre lo svolgimento di audizioni, convocando componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni Tematiche o altri membri del CLG. Tali audizioni hanno natura interlocutoria e non vincolante, e si svolgono con finalità conoscitive e di monitoraggio sull'effettiva applicazione degli indirizzi approvati. Il Collegio può chiedere l'esibizione di documentazione, verbali o relazioni scritte, purché strettamente pertinenti all'oggetto dell'audizione e nel rispetto dei regolamenti interni. La pertinenza si esprime sul principio di finalità istituzionale, deve essere coerente con lo scopo del percorso. Le risultanze delle audizioni possono essere riportate in una relazione non vincolante da trasmettere all'Assemblea Generale, qualora si riscontrino gravi incongruenze o ritardi nella realizzazione delle delibere.

13.7 I membri del Collegio dei Garanti possono partecipare, in qualità di osservatori neutrali, ad attività o riunioni interne dell'organizzazione esclusivamente in seguito a una richiesta formale di parere attraverso delibera votata a maggioranza dei 2/3 al Collegio da parte di un organo statutario, di una componente organizzativa o dell'Assemblea. Tale partecipazione non comporta alcuna possibilità di intervento, voto o espressione di giudizio, e deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e terzietà propri dell'organo di garanzia.

Art. 14 - Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere

14.1 La/Il Presidente è la/il rappresentante legale del Consiglio Locale dei Giovani e attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Commissioni tematiche. Cura l'ordinaria amministrazione avvalendosi della collaborazione della/del Segretario/a e della/del Tesoriere. La/Il Presidente o sua/o delegata/o rappresenta il CLG nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti e nelle sedi istituzionali.

14.2 La/il Presidente è coadiuvato dal Consiglio Direttivo, che presiede e di cui attua le deliberazioni, assumendo le linee politiche espresse dall'Assemblea Generale.

14.3 In caso di assenza o di temporanea vacanza della carica, la/il Presidente è sostituita/o dal/dalla Consigliere Vicario a cui sono attribuite le relative funzioni, fatto salvo l'obbligo di sentire preventivamente il Consiglio Direttivo.

14.4 In caso di dimissioni della/del Presidente, o vacanza perpetua della carica, l'elezione di tutti gli organismi viene riconvocata entro i 3 mesi successivi per procedere a nuove elezioni.

14.5 La/il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, a condizione che non abbia compiuto più di 32 anni di età. La presentazione della candidatura a Presidente dovrà essere proposta da almeno un terzo delle organizzazioni aventi diritto di voto.

14.6 La/Il Presidente gode di poteri di straordinaria amministrazione, ove necessario, su delega del Consiglio Direttivo. Accettando l'elezione la/il Presidente accetta contestualmente la rappresentanza legale e può essere autorizzata/o dal Consiglio Direttivo a richiedere e negoziare fidi, contrarre mutui e/o finanziamenti di ogni genere; richiedere, negoziare e ottenere affidamenti bancari, compiendo ogni formalità necessaria per la concessione dei medesimi, oltre che linee di credito con Istituti Bancari, per la necessità del Consiglio Locale dei Giovani. Su proposta della/del Presidente, il Consiglio Direttivo può deliberare di delegare le attività di straordinaria amministrazione indicate dal presente comma al Tesoriere.

14.7 L'Ufficio di Segreteria è composto dalla/dal Segretario/o e dalla/dal Tesoriere.

14.8 La/il Segretario/a dura in carica tre anni ed è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Presidente. Può essere revocato/a con provvedimento motivato da parte del Consiglio Direttivo.

14.9 La/il Segretario/a supporta l'attività della/del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni tematiche, occupandosi in particolare della gestione logistico-organizzativa.

14.10 La/il Segretario/a sovrintende e coordina l'attività della sede e la gestione dell'eventuale personale, rispondendo del suo operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale.

14.11 La/il Segretario/a cura la redazione dei relativi verbali del Consiglio Direttivo. Cura altresì l'istruttoria per l'ammissione e la verifica dei requisiti delle organizzazioni e degli enti del CLG.

14.12 La/Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è nominata/o dal Consiglio Direttivo su proposta della/del Presidente/i. Può essere revocata/o con provvedimento motivato da parte del Consiglio Direttivo.

14.13 La/Il Tesoriere provvede alla predisposizione della tecnica di Bilancio preventivo, del Conto consuntivo e della proposta di assestamento di Bilancio. Altresì, provvede alla sottoscrizione, insieme alla/al Presidente, dei provvedimenti di pagamento e di incasso.

14.14 La/Il Tesoriere coordina le attività di reperimento delle risorse per finanziare i programmi del CLG.

Titolo IV – Commissioni e ruoli

Art. 15 – Commissioni Tematiche

15.1 Le Commissioni tematiche sono organi del CLG attraverso i quali quest'ultimo adempie al raggiungimento delle funzioni di cui all'art. 2 fatti salvi i poteri dell'Assemblea Generale e del Consiglio direttivo.

15.2 Le Commissioni tematiche sono organi di natura tecnica specialistica che forniscono strumenti e materiali per supportare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale nell'assolvimento delle loro prerogative.

15.3 I/le Coordinatori/trici delle Commissioni tematiche sono nominati dal Consiglio Direttivo e proposti alla ratifica dell'Assemblea Generale.

15.4 La struttura e composizione delle Commissioni tematiche, nonché il numero di

eventuali sottogruppi di lavoro, sono individuati e determinati nel dettaglio da regolamenti interni del CLG. Costituirà Commissione Tematica permanente la Commissione di Monitoraggio, o anche detta Youth Test Group, con modalità e composizione definita da regolamento.

Art. 16 - Decadenza dalle cariche

16.1 Le/i componenti elette/i e quelli di nomina degli organi direttivi sono soggetti a decadenza dalla carica qualora sussista una sola delle cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro elezione; in caso di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Collegio dei Revisori; in caso di 3 assenze ingiustificate alle riunioni di Organi direttivi. La decadenza viene deliberata dai $\frac{2}{3}$ dei membri votanti presenti all'Assemblea Generale.

16.2 La decadenza è deliberata successivamente alla contestazione dell'addebito da parte del Segretario Generale all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

16.3 Avverso le delibere di decadenza è possibile proporre ricorso al Collegio dei Garanti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile.

Titolo V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, contributi e donazioni.

Art. 18 – Scioglimento

18.1 Lo scioglimento del Consiglio Locale dei Giovani è deliberato dalla maggioranza dei $\frac{2}{3}$ delle/dei membri dell'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria.

18.2 Gli organi direttivi del Consiglio Locale dei Giovani prendono atto del deliberato assembleare e si impegnano a liquidare l'associazione con le modalità e le tempistiche stabilite dall'Assemblea Generale.

18.3 Lo scioglimento del Consiglio Locale dei Giovani è deliberato dalla maggioranza costituita dai $\frac{2}{3}$ delle/dei membri dell'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria.

Art. 19 - Norma Transitoria

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia, fino all'approvazione dei regolamenti di funzionamento del CLG, a quanto disposto nei regolamenti del Consiglio Nazionale dei Giovani e, più in generale, alla normativa vigente.

19.2 Fino all'approvazione di tutti i regolamenti di funzionamento degli organi previsti dal presente Statuto non sarà possibile accogliere l'adesione di nuovi soci oltre a quelli fondatori dell'organo.

19.3 In via transitoria e fino all'elezione degli organi statutari, la presidenza dell'assemblea viene assunta da figure di comprovata esperienza nella gestione di assemblee congressuali di organi giovanili a livello europeo e nazionale, al fine di garantirne il corretto espletamento delle dinamiche assembleari.

19.4 In via transitoria, e comunque fino alla cerimonia di conclusione del titolo di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, gli individui under 35 che ricoprono cariche elettive pubbliche nel territorio parmense, potranno partecipare alle assemblee del CLG in qualità di uditori.

19.5 Per quanto attiene le organizzazioni giovanili formali e non, sottoscrittrici del Manifesto per Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, queste vengono considerate *de iure* soci fondatori del Consiglio Locale dei Giovani. Tra queste, considerato l'alto valore e l'impatto verso la comunità giovanile, si considera aggiunta anche il Consiglio degli Studenti Universitari, tramite suo rappresentante. Questa norma è valida fino all'approvazione dello Statuto del CLG.

19.6 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione.

19.7 In via transitoria l'Assemblea costituente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Parma EYC27, tra gli 11 membri da eleggere del Consiglio Direttivo, ne identificherà 4 con delega a "Le vie della Trasformazione" del Dossier di Parma EYC27.